



**REGIONE
PUGLIA**



CUP: E75G19000040005

**PIANO DEGLI INTERVENTI AIP 2020-2023 DI CUI ALLA DELIBERA N.6 DEL 22/02/2021
CON COPERTURA FINANZIARIA " FONDI DERIVANTI DA PROVENTI TARIFFARI"**

**PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO
FINALE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI
SQUINZANO (LE)**

**Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria**

**Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO**

**Il Direttore
Ing. Gaetano BARBONE**



Ingegneria Ambientale s.r.l.
www.ingegneriambientale.com
info@ingegneriambientale.com



Geotek plus s.r.l.
www.geotek-rilievi.com
info@geotek-rilievi.com

PROGETTAZIONE

**Il Progettista
Prof. Ing. Matteo Ranieri**



UNING s.r.l.
info@uning.it



Ingegneria s.r.l.
ingegneria@uning.it

**Il Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione
Prof. Ing. Matteo Ranieri**

Elaborato

R.31

SCHEMA DI CONTRATTO

Codice Intervento P1370

**Codice SAP
210000023391**

**Prot. N. 27346
Data 23/04/2021**

Scala: 1:500

03	FEB. 2025	Emesso a seguito Osservazioni Tavolo Tecnico del 28 gennaio 2025			
02	MAG. 2024	Emesso a seguito Osservazioni CDS del 30 aprile 2024 e successive modifiche AQP			
01	SETT. 2023	Emesso a seguito Osservazioni CDS del 5 luglio 2023			
00	MAG. 2021	Emesso per Progetto DEFINITIVO			
N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

DIREZIONE PROCUREMENT

SCHEMA CONTRATTO

Appalto di lavori per esecuzione dell'intervento denominato: **Potenziamento dell'Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Squinzano (LE)**

TRA

l'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., con sede in Bari alla via Cognetti n. 36, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. 00347000721, di seguito nel presente contratto denominato semplicemente "Stazione Appaltante", in persona del _____ della Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici, _____, giusta procura conferitagli dal legale rappresentante con atto in data _____, a rogito Notar Dott. _____ di _____, Rep. _____, raccolta n. _____, registrato a _____ il giorno _____, al numero _____

E

l'Impresa "_____", con sede legale in _____ (____) alla Via _____, n _____, numero di codice fiscale e numero di partita I.V.A. _____, che agisce quale Impresa appaltatrice, in forma singola, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente "Appaltatore", in persona del Legale Rappresentante Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, per la carica domiciliato presso la sede societaria,

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad raggruppamento temporaneo di imprese)

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusta atto costitutivo (mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura speciale) in data ___, a rogito Notar Dott. _____, notaio in _____ (____), Rep. n. ____ – Fascicolo n. _____, registrato a _____ il giorno _____ al numero _____ tra:

- L'Impresa Capogruppo mandataria "_____" con sede legale in _____, via _____ n. _____, numero di codice fiscale e numero di partita I.V.A. _____, che in quanto qualificata partecipa al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, per l'esecuzione delle prestazioni di lavori in categoria ____ con la quota del __%

e

- l'Impresa mandante " _____ " con sede legale in _____, Via _____ n. __, numero di codice fiscale e partita I.V.A. _____, che in quanto qualificata partecipa al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, per l'esecuzione delle prestazioni di lavori in categoria ____ con la quota del __%

di seguito nel presente denominato anche semplicemente "ATI Appaltatrice", in persona del suo Procuratore Speciale Sig. _____, nato a _____ il giorno _____ e domiciliato per la carica presso la sede societaria dell'Impresa mandataria

Premesso che:

si rende necessario eseguire gli interventi denominati: **“Potenziamento dell’Impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Squinzano (Le) “**

- per l'attuazione dell'intervento in questione questa Società, a mezzo di progettisti esterni, ha proceduto alla redazione del progetto definitivo dell'importo complessivo di € **28 550 000,00**

distinto secondo il seguente quadro economico:

- € **24 583 361,50** per lavori “a corpo”, soggetti a ribasso d'asta;
- € **580 183,97** per oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso;
- € **140 000,00** Corrispettivo per la progettazione esecutiva
- € **3 246 454,53** per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- il progetto in questione è stato inoltre validato dal Responsabile del Procedimento come risulta dal relativo verbale redatto in data _____;
- con disposizione prot.n. _____ del _____ il _____ di questa Società ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Vista e richiamata:

- la determinazione a contrattare adottata dal _____ di questa Società in data _____ e contrassegnata con il numero _____ di Prot., con la quale, per le motivazioni ed argomentazioni espressamente articolate nella premessa narrativa della medesima, è stato disposto di autorizzare l'espletamento di apposita procedura di gara

Visti e richiamati, altresì:

- i verbali formati dalla Commissione aggiudicatrice ed, in particolare, quello relativo alla seduta del _____, dal quale risulta che l'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato, in via provvisoria, all'Impresa _____, con un'offerta di ribasso unico percentuale del _____% sull'importo dei lavori posto a base d'asta, pari ad € _____, al netto degli oneri della sicurezza (da piano di sicurezza) ammontanti ad € _____ (non soggetti a ribasso d'asta);
- la disposizione prot. n. _____, adottata dal _____ di AQP S.p.A. in data _____, con la quale per le motivazioni ed argomentazioni espressamente articolate nella premessa narrativa della medesima, sono state approvate le risultanze dei verbali formati dalla commissione aggiudicatrice e la stessa gara è stata aggiudicata in via definitiva alla sopra nominata Impresa _____;

Accertato che:

- a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti, in capo all'Impresa aggiudicataria _____, il sopra richiamato provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, è divenuto efficace, come risulta da apposito verbale redatto in data _____;
- in data _____ il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità, depositato agli atti della Direzione Procurement.

Tutto ciò premesso, di comune accordo tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto)

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori denominati: **“Potenziamento dell'Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Squinzano (LE)”**.
2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché sotto l'osservanza della disciplina dedotta e risultante

dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, (di seguito denominato, per brevità, Codice dei Contratti).

3. Anche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- Il Codice identificativo della gara (CIG) dell'intervento è il seguente:
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **E75G19000040005**

Articolo 2

(Ammontare del contratto)

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____, di cui:
 - a) € _____ per lavori "a corpo", al netto del ribasso d'asta;
 - b) € _____ per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere dddddd), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Articolo 3

(Condizioni generali del contratto)

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dall'allegato capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto esecutivo.
3. Sono, altresì, estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i

prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4

(Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere)

1. Ai sensi e nei modi della vigente normativa in materia, e dell'art. 10, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso _____ in _____ (___), alla Via _____ n. ____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del suddetto Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul Conto Corrente intestato alla Ditta appaltatrice "_____", acceso presso "_____" – Filiale di Bari, identificato con il seguente codice **IBAN:** _____ ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Direzione Servizi Centrali Amministrazione, Legale e Commerciale di AQP S.p.A., unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del precitato Capitolato Generale d'Appalto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, il Sig. _____.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5

(Termini per l'esecuzione dei lavori)

In conformità a tutto quanto espressamente richiamato all'art. 14 e art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto:

1. Dopo la stipula del presente contratto d'appalto, il Responsabile del Procedimento ordina all'appaltatore con apposito provvedimento di dare immediatamente inizio ai lavori.
3. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo, come previsti dal Capitolato speciale d'Appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.
4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **720 (settecentoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6

(Penale per i ritardi nell'esecuzione dei lavori)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € ____.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 7

(Sospensioni o riprese dei lavori)

1. È ammessa la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità su ordine del RUP.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto esecutivo, come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8

(Oneri a carico dell'Appaltatore).

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto esecutivo, quelli a lui imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori, aggottamenti, collegamenti temporanei fra le varie stazioni e by-pass al fine di garantire la gestione dell'impianto di depurazione, collegamenti tra le nuove

- tubazioni e quelle esistenti con l'inserzione di flange e/o saldature e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 26.

Articolo9

(Contabilizzazione dei lavori)

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10

(Invariabilità del corrispettivo)

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 11
(Variazioni al progetto e al corrispettivo)

3. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ai sensi della normativa vigente.
4. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché, causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12
(Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo)

1. Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità al D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito nella legge 9.08.2013 n. 98 ed alla legge 27 febbraio 2015 n. 11, entrata in vigore il 01/03/2015, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applica l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi a favore dell'Appaltatore, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula di voler confermare espressamente la clausola contenuta all'Art. 26, comma 3, dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, rubricato **“Pagamenti in acconto”**, così come riportata nel testo che di seguito si trascrive:

“Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione."

Si conferma, altresì, quant'altro previsto dal summenzionato Art. 26 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare, anche in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2012, la clausola contenuta al comma 5 secondo cui la Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato relativo alle rate di acconto entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei Contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (dicesi ventipercento) dell'importo contrattuale.
5. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
6. In deroga al comma 5, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto al precedente comma 5, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ____ (_____) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 5.

9. In conformità a quanto previsto nell'art. 27 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula che, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), comma 4 e comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 di un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, con scadenza non inferiore a ____ (_____) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
11. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.
12. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all'art. 1, comma 3;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;

- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13

(Ritardo nei pagamenti)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini della normativa vigente.
2. In conformità a quanto previsto nell'art. 28, dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula che in caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed al saldo rispetto ai termini previsti nel presente contratto, spettano all'appaltatore, dal giorno successivo alla scadenza dei suddetti termini e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 4, comma 1, e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d) e lett. e), del D.Lgs. n. 192/2012.
3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, di presentare istanza al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, in conformità a quanto previsto nell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14

(Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'Art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula di voler confermare espressamente la clausola contenuta all'Art. 55, comma 1, dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto, rubricato "**Termini per il collaudo**", così come riportata nel testo che di seguito si trascrive:

"1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi".

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15

(Risoluzione del contratto)

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/2008;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La risoluzione in danno all'Appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16

(Controversie)

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento può richiedere, ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, che acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.
4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Nel presente contratto non è inserita la clausola compromissoria e, quindi, le parti non potranno ricorrere all'arbitrato. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Bari, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Articolo 17

(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria;
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del D.Lgs. n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del D. Lgs. n. 276 del 2003 e dall'articolo 20, comma 10, del D.Lgs. n.

251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 210 del 2002, convertito dalla Legge n. 266 del 2002, in relazione al soggetto appaltatore è stato acquisito, anteriormente alla stipula del presente contratto, apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciati: dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale in data _____ per l'impresa _____ e dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale in data _____ per la società _____.

Articolo 18

(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. Anteriormente alla consegna dei lavori l'Appaltatore si obbliga a depositare presso la Stazione Appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente comma 1.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma 3 lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui subappaltate al criterio "*incident and injury free*".

Articolo 19

(Adempimenti in materia antimafia)

1. Con riguardo all'Impresa appaltatrice, la Prefettura di _____, competente per territorio, ha rilasciato, con la nota prot. n. _____ del _____, la comunicazione/informativa dalla quale si evince che, dagli accertamenti effettuati, non risulta che nei confronti delle persone fisiche

e giuridiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, sussistano provvedimenti che comportano divieti, sospensioni, decadenze a norma del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20

(Subappalto)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, le lavorazioni o parti di opere indicate, a tal fine, dall'appaltatore nella dichiarazione di subappalto presentata al momento della partecipazione alla gara, che prevede lavorazioni nella misura massima del 40% ed in particolare: “_____”.
3. Restano comunque fermi i divieti di subappalto ed i limiti allo stesso previsti dall'art. 29, comma 2, del Regolamento AQP degli appalti.
4. L'Impresa subappaltatrice, per il tramite dell'Appaltatore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - a) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; deve altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - b) copia del piano operativo in coerenza con i piani di sicurezza.
5. Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276 del 2003, come modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, della Legge n. 35/2012, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese

le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 106 del 2009: "Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni di detto comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 28 del D.L. 223/06, convertito nella Legge n. 248/06, come sostituito dall'art. 13-ter della Legge n. 134/2012 e successivamente modificato dall'art. 50 della Legge n. 98 del 2013, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
8. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, tranne che per le ipotesi in cui il subappalto è effettuato a favore delle medie piccole e micro imprese, per le quali,

ai sensi e per gli effetti dell'art 13, comma 2, lett. a), del D.L. n 180/2011, è ammessa la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario.

9. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
10. Ai sensi dell'art.1676 c.c. "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
11. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma del D.P.R. 633/72, aggiunto dall'art. 35, comma 5 del D.L. n. 223/06, gli adempimenti in materia di IVA relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 8, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

Articolo 21

(Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria assicurativa (scheda tecnica 1.2 dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123/2004) n. _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia di Assicurazioni "_____", Agenzia di _____, per l'importo garantito di € _____.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata nella misura legale di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22

(Responsabilità verso terzi e assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1 nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ emessa in data _____ dalla Compagnia di Assicurazioni "_____", Agenzia di _____, come segue: a) per le opere oggetto del contratto l'importo del contratto per un massimale pari ad € _____; b) per opere ed impianti preesistenti per un massimale pari ad € 250.000,00; per demolizioni e sgomberi per un massimale pari ad € 250.000,00; c) per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari ad € 500.000,00.
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 2 lett. a), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - in relazione alla assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2 lett. b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
4. Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23

(Documenti che fanno parte del contratto)

1. Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo;
 - tutti gli altri elaborati descrittivi e grafici, integranti il progetto esecutivo - ivi compreso il piano di sicurezza e coordinamento - indicati espressamente nell'elenco che si allega al presente contratto sub lett. A;
 - l'accordo di riservatezza.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto esecutivo.

Articolo 24

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti, approvato con D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il D. Lgs. N. 53/2010; il vigente Regolamento AQP dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, in quanto applicabile e per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25

(Accordo di riservatezza)

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere riservate le "informazioni confidenziali" che eventualmente gli verranno fornite nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in base al separato accordo di riservatezza, che si allega al presente contratto per farne parte integrante, inscindibile e sostanziale.
2. Si informa che questa Società opera nel rispetto delle norme contenute nel Codice Etico approvato da AQP, nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del D.Lgs.

231/2001. Dette norme sono disponibili sul sito internet www.aqp.it – sezione Bandi e Gare – navigation.

Art. 26

(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che l'importo complessivo netto del presente contratto ammonta ad € _____ e che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede l'eventuale registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
5. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 131/86 e della tariffa parte II° allegata al succitato D.P.R.

IL RAPPRESENTANTE
DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

L'APPALTATORE